



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA

Via C. Colombo, 30 – Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA n. (leggasi stringa in alto)

OPERAZIONI SUBACQUEE
NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI BARLETTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTO:** il D.M. della Marina Mercantile datato 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA:** la circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, nonché il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 02.02.1982 e la Circolare n. 520892 del 04.02.1982 del medesimo Dicastero;
- VISTO:** il Dispaccio n. 5202554 in data 01.10.1991 del Ministero della Marina Mercantile;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 42/2003 con la quale vengono disciplinate le attività subacquee a scopo turistico/sportivo;
- VISTO:** il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto" in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al "Codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 81 e 116 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1
(ENTRATA IN VIGORE)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 01 febbraio 2025 allo scopo di armonizzare le modalità di esecuzione delle attività subacquee all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Barletta e relative adiacenze.

Art. 2
(OPERAZIONE SUBACQUEA)

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, si intende qualsiasi attività subacquea all'interno dei porti e delle relative adiacenze.

Le operazioni subacquee possono essere effettuate esclusivamente da Sommozzatori in servizio locale (D.M. in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni) o Palombari (art. 205 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione) iscritti presso i registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Art. 3
(ASSICURAZIONE)

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

Art. 4
(PRESCRIZIONI GENERALI)

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime dei sorgitori del Circondario marittimo di Barletta e delle relative adiacenze, dovranno rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro nonché tutte le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, sanitarie, fiscali, di polizia ecc.).

Art. 5
(RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE)

1. Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla locale Autorità Marittima con apposita istanza in bollo, utilizzando l'allegato modello, corredato dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare corredata dal cronoprogramma indicante luogo, data e durata dei lavori;
 - b) una planimetria in scala, georeferenziata dello specchio acqueo interessato dai lavori;
 - c) elenco nominativo degli OTS impiegati indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione nel registro dei Sommozzatori allegando, comunque, copia del libretto di ricognizione;
 - d) copia del certificato assicurativo di cui all'art. 5;
 - e) Piano Operativo di Sicurezza relativo alle lavorazioni da effettuare (laddove previsto), con indicazione del Preposto alla sicurezza;
 - f) documentazione di sicurezza concernente l'unità navale in appoggio;
2. Quanto sopra dovrà essere presentato, **almeno 5 giorni prima** del previsto inizio attività salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità al fine di procedere al previsto iter istruttorio, nonché verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e l'adozione di apposite ordinanze interdittive per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

Art. 6

(PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SUBACQUEE)

1. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condizioni meteo-marine per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
2. Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione;
3. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità ed/o urgenza, che saranno valutati singolarmente dall'Autorità Marittima competente;
4. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque.

Art. 7

(UNITÀ DI APPOGGIO)

1. La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta "*ad uso conto proprio*" o al "*traffico*" nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata ai sensi dell'art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
3. L'unità di appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27 dicembre 1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio.

Art. 8

(REQUISITI PER ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO)

E' onere della Ditta esecutrice dei lavori verificare, preliminarmente all'inizio degli stessi, che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano conformi con le norme vigenti.

Art. 9
(DIVIETI E DEROGHE)

1. Nell'Ambito del Circondario Marittimo di Barletta è vietata l'effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti non espressamente autorizzati.
2. Le disposizioni della presente disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.
3. Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le società/ditte esecutrici dei lavori, nonché le Pubbliche Amministrazioni committenti dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.
4. Per le Forze Armate dello Stato ed i Corpi di Polizia è sufficiente una preventiva comunicazione delle attività da espletarsi.

Art. 10
(DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI)

1. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/barletta.
2. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata le inosservanze saranno punite ai sensi degli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione, qualora si accerti l'esercizio abusivo di attività commerciali con unità da diporto ai sensi dell'art. 55 del Codice della Nautica da diporto, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito o reato.

Barletta, vedasi stringa in alto

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonino INDELICATO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONINO INDELICATO

In Data/On Date:

venerdì 17 gennaio 2025 12:50:10

Spazio per marca da
bollo da apporre

All' Autorità Marittima di
Sezione Tecnica

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per l'esecuzione di operazioni subacquee professionali.

Il sottoscritto _____
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società _____
con sede a _____ in via _____
telefono (indicare anche il numero di cellulare) _____/_____
iscritta nel Registro di cui all'articolo 68 Cod. Nav. al n° _____ di _____
(allegare un documento di identità in corso di validità del richiedente),

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività professionali con l'impiego di OTS:

1. Committente dei lavori (indicare i dati societari): _____

2. Descrizione dell'attività (indicare il luogo, il lavoro da eseguire, le attrezzature e mezzi impiegati, le profondità di immersione):

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare le generalità, il numero ed il porto di iscrizione, la scadenza della visita medica annuale, la funzione *STAND BY*):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

4. Data e orario di svolgimento dei lavori: _____

5. Direttore responsabile delle operazioni (OS) (indicare anche il telefono cellulare):

6. Piano operativo di sicurezza e/o Documento di Sicurezza in data (quando previsto ex art. 38 D. L.vo 272/99):

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) gli operatori tecnici subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione e l'impiego;
- c) gli OTS, durante le immersioni, saranno guidati da un responsabile (DS) e da un assistente (STAND BY);
- d) gli OTS sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- e) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad osservare, nelle varie fasi lavorative, tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- f) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) in accordo con il comando di bordo;

- g) verranno innalzati i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" in caso di immersioni subacquee;
- h) gli OTS saranno collegati con gli operatori in superficie a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione;
- i) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi;
- j) di cui all'Ordinanza n° ____/2025 in data ____/____/2025 della Capitaneria di Porto di Barletta, che disciplina le attività subacquee nei porti del proprio Circondario Marittimo.

Si allega alla presente:

- n° 01 (una) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
 - il Piano Operativo di Sicurezza o Documento di Sicurezza (quando previsto);
- altro: _____

Località e data, _____

IL RICHIEDENTE
